



Città di Novi Ligure

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA  
DELL'APPLICAZIONE DI CANONI RIDOTTI IN  
FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE  
SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE COLLETTIVO**

*2/2 Testo risultante*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 in data 12/10/1998  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 18/10/2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/12/2022

## ART. 1

### OGGETTO

Il Comune di Novi Ligure, in attuazione dell'art. 32, comma 8, della legge 724/94, con il presente Regolamento determina i criteri di riduzione del canone per la locazione / concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio del Comune nell'ipotesi di utilizzo da parte di associazioni ed Enti con finalità di rilevante interesse sociale.

Tali criteri risultano estesi alle relative spese per utenze connesse all'utilizzo di tali immobili ed anche di quelli rientranti nella mera disponibilità del Comune in quanto esse sono assimilate a contributo ordinario di sussidiarietà diffusa (art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana) ai sensi dell'art.12 della L. n. 241/1990.

## ART. 2

### REQUISITI SOGGETTIVI

Potranno essere ammessi alle agevolazioni di cui all'art.1 le seguenti categorie di Associazioni ed Enti:

- A) Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre Istituzioni di carattere pubblico e privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell'art. 12 C.C., senza fine di lucro;
- B) Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C. che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;
- C) Altri enti ed organismi non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche d'interesse cittadino.

Le agevolazioni previste dal presente Regolamento non si applicano ai partiti politici, in conformità alle vigenti norme sul finanziamento pubblico dei partiti, ed alle Organizzazioni Sindacali di dipendenti pubblici, così come stabilito dall'art. 9, comma 2, della Legge 537/93, nonché a tutte le Organizzazioni Sindacali in riferimento al principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

## ART. 3

### REQUISITI INERENTI ALL'ATTIVITA'

I soggetti di cui al precedente art. 2 dovranno svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:

- a)- Attività di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b)- Attività di tutela dell'ambiente e della specie animale;
- c)- Attività di protezione civile;
- d)- Attività di educazione;
- e)- Attività di promozione-tutela e sviluppo dei diritti umani;
- f)- Attività culturali e scientifiche;

g)- Attività promozionali nel campo turistico ricreativo-sportivo.

## ART. 4

### DETERMINAZIONE DEL CANONE

La Giunta Comunale individuerà, ogni qual volta sarà necessario, i beni immobili appartenenti al civico patrimonio da concedere ad Associazioni ed Enti con agevolazioni secondo criteri di seguito indicati:

I) I concessionari (Associazioni ed Enti di cui al precedente art. 2) saranno suddivisi in tre fasce:

- 1) Il canone annuo della fascia I) è pari al 10% del valore di mercato;
- 2) Il canone annuo della fascia II) è pari al 30% del valore di mercato;
- 3) Il canone annuo della fascia III) è pari al 50% del valore di mercato.

L'entità del canone ridotto non potrà comunque essere inferiore a € 61,00 annui.

II) La determinazione delle fasce di abbattimento dei canoni di cui sopra, nonché delle spese ed utenze di cui al successivo articolo 7 con l'indicazione della stima del valore di mercato sarà attribuita dalla Giunta Comunale su proposta dell'Ufficio Patrimonio. L'istruttoria dell'ufficio Patrimonio valuterà i seguenti parametri:

- PARAMETRO 1: Grado di utilità sociale, giudicata in concreto, anche in riferimento alle tipicità delle aree cittadine coinvolte, all'eventuale presenza di iniziative di recupero contro il degrado urbano, al livello di percezione delle attività in ambito cittadino; alla storia e dei precedenti rapporti dei soggetti con il comune di Novi Ligure ed altri Enti Locali;  
punteggio assegnato al parametro:  
alto = 10  
medio = 5  
basso = 0
- PARAMETRO 2: Livello di radicamento dell'Ente o Associazione sul territorio, giudicato sulla base del numero di iscritti dell'associazione;  
punteggio assegnato al parametro:  
N iscritti > 100 = 10  
50 < N iscritti < 100 = 5  
N iscritti < 50 = 0
- PARAMETRO 3: esistenza di entrate proprie in almeno uno degli ultimi 2 esercizi  
punteggio assegnato al parametro:  
entrate per sole quote associative = 10  
altre entrate sino a 50 € annui per ogni associato = 5  
altre entrate oltre i 50 € annui per ogni associato = 0

III) una volta calcolato il coefficiente per ciascuna Associazione quale somma dei tre parametri di cui al comma II) essa sarà assegnata alle tre fasce di cui al comma I) come segue:

- coefficiente da 25 a 30 = fascia 1) riduzione 90%
- coefficiente da 15 a 20 = fascia 2) riduzione 70%
- coefficiente da 0 a 15 = fascia 3) riduzione 50%

I canoni così determinati saranno soggetti ad indicizzazione annuale sulla base delle variazioni stabilite dalla normativa vigente”.

## ART. 5

### DURATA DEI CONTRATTI

La durata dei contratti a favore dei soggetti di cui al presente regolamento è stabilita ordinariamente in anni **sei**.

Periodi diversi potranno essere stabiliti, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene, all'attività svolta dal soggetto beneficiario e alla sopravvenute esigenze della Civica Amministrazione in ordine all'utilizzo diretto del bene in argomento.

## ART. 6

### RINNOVI CONTRATTUALI

I contratti relativi alle assegnazioni disciplinate dal presente regolamento non possono essere rinnovati tacitamente.

I rinnovi delle concessioni potranno essere accordati previa verifica della sussistenza delle Condizioni per le quali il bene era stato concesso in uso ovvero alla verifica della necessità del Comune di riacquisire la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze istituzionali.

La concessione del rinnovo sarà comunque sottoposta al preventivo esame secondo le procedure richiamate ai precedenti artt. 4) e 5).

## ART. 7

### ONERI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

Le Associazioni ed Enti assegnatarie di beni immobili appartenenti al patrimonio del Comune sono tenute, al momento della stipula del contratto ad adempiere agli oneri fiscali ed accessori se ed in quanto dovuti.

Sono inoltre tenute all'osservanza di tutte le norme regolanti la materia.

Sono poste a carico del conduttore - assegnatario di cui sopra le spese relative all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile. Gli oneri gravanti sullo stesso per allacciamenti, canoni e tariffe dovuti per la fornitura di combustibili, energia elettrica, servizi telefonici ed acqua saranno posti a carico del conduttore con le stesse agevolazioni percentuali previste per i canoni ed evidenziate all'art. 4 del presente regolamento.

Restano escluse le spese per la ricostruzione dell'immobile, in caso di rovina anche parziale, nonché le spese per le opere straordinarie, che sono a carico dell'Ente proprietario.

Le associazioni e gli enti assegnatari di beni immobili non appartenenti al patrimonio del Comune, ma dei quali l'Ente ha la disponibilità a qualsiasi titolo, sono tenute a farsi carico delle spese con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo.

## ART. 8

### ASSOCIAZIONI D'ARMA E DI CATEGORIA

Le associazioni d'arma e di categoria composte di ex appartenenti alle forze armate, alle forze dell'ordine e relativi simpatizzanti che svolgono una concreta attività operativa di volontariato sul territorio e che stipulino allo scopo una convenzione con il Comune di Novi Ligure, beneficeranno della gratuità dei locali assegnati e l'esonero dal rimborso delle spese fino ad un massimo definito nell'accordo sottoscritto.

## ART. 9

### NORMA DI PRIMA APPLICAZIONE

I contratti in corso, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere ridefiniti per annualità non scadute alle condizioni previste dallo stesso, qualora siano più favorevoli per l'Associazione o Ente.

A tal fine le Associazioni e gli Enti interessati dovranno presentare apposita domanda nei termini e con le modalità rese note dalla civica amministrazione con apposita circolare.